



Circolare informativa

Successione nell'assegnazione dell'alloggio

Di seguito riportiamo i casi nei quali si può chiedere la successione nell'assegnazione dell'alloggio, chi può chiederla e quali sono i requisiti.

Successione del/la partner nell'assegnazione

In caso di decesso dell'intestatario/a dell'alloggio o della sua sistemazione definitiva in una residenza per anziani rispettivamente in una struttura di assistenza abitativa/plus ed in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di decesso o della sua sistemazione definitiva in una residenza per anziani la domanda di successione nell'alloggio dal coniuge oppure dal/la partner convivente con l'intestatario/a da almeno due anni. Trascorso tale periodo l'alloggio risulta occupato illegittimamente.

La parte conduttrice è obbligata a comunicare entro 30 giorni l'uscita o il decesso di componenti del nucleo familiare e a chiedere l'attualizzazione dell'elenco delle persone residenti. Allo stesso modo è tenuta a far cancellare la residenza anagrafica della persona uscita o deceduta.

Successione da parte di altre persone nell'assegnazione

In mancanza di una delle persone sopra nominate hanno diritto al subentro nell'assegnazione le sottoelencate persone nel seguente ordine:

- i figli e le figlie;
- i figli/le figlie dei figli/delle figlie;
- i genitori;
- la/il partner convivente da meno di due anni;
- i fratelli e le sorelle;
- i generi e le nuore.

Figli e figlie e genitori devono sia essere iscritti nell'elenco dei residenti sia avere la residenza anagrafica nell'abitazione in locazione nei due anni precedenti al momento del decesso o della sistemazione. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli e le figlie che al momento del decesso o della sistemazione non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.

Figli/figlie dei figli/delle figlie, fratelli, sorelle, generi e nuore devono sia essere iscritti nell'elenco dei residenti sia avere la residenza anagrafica nell'abitazione in locazione nei dieci anni precedenti al momento del decesso o della sistemazione. La durata decennale della convivenza non è richiesta per i figli/le figlie dei figli/delle figlie che al momento del decesso o della sistemazione non hanno ancora compiuto il decimo anno di vita.

Modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

In caso di separazione legale o divorzio, relativamente all'assegnazione e/o successione nella locazione, l'IPES si attiene alla decisione del giudice; l'abitazione, in mancanza di tale decisione, viene assegnata al coniuge a cui sono stati affidati i figli. Lo stesso principio vale anche - in presenza di una sentenza del Tribunale per i Minorenni - per i partner conviventi. Per l'avvio della procedura di successione nel contratto di locazione, è necessario che l'ex intestatario si trasferisca in un alloggio differente, portandovi anche la propria residenza.